

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16.

Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

(B.U. 27 giugno 2002, n. 26)

Art. 1.

(Istituzione dell'organismo pagatore)

1. Ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificato dal decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, l'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.A., e' incaricato di svolgere in Piemonte le funzioni di organismo pagatore, direttamente o tramite societa' da essa controllata.
2. L'organismo pagatore puo' svolgere le medesime funzioni anche per altre regioni, previo accordo con la Regione Piemonte e mediante apposite convenzioni.

Art. 2.

(Riconoscimento e attivita')

1. Il riconoscimento dell'organismo pagatore e' effettuato secondo le procedure stabilite dall'articolo 3 del d.lgs. 165/1999.
2. L'attivita' dell'organismo pagatore e' disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1287/1995 del Consiglio del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/1970 relativo al finanziamento della politica agricola comune, del regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/1970 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione "garanzia", del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

(Collaborazioni)

1. Mediante apposite convenzioni, l'organismo pagatore puo' avvalersi della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) abilitati ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 (Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola), e successive modifiche ed integrazioni.
2. I beneficiari possono presentare le domande di aiuti, premi e contributi comunitari agli enti competenti per l'istruttoria sia direttamente sia tramite i CAA.

Art. 4.

(Spese di funzionamento)

1. La Regione Piemonte riconosce all'organismo pagatore le spese di funzionamento, nonche' l'onere per le eventuali anticipazioni di cassa per temporanea carenza di disponibilita' in relazione a ritardi nel versamento dei fondi regionali, nazionali e comunitari.

Art. 5.

(Modalita' di intervento)

1. L'organismo pagatore puo' procedere anche all'erogazione di aiuti regionali previsti nel piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea.
2. All'organismo pagatore puo' essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
3. Modalita', criteri e procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Per le materie loro conferite dalla l.r. 17/1999 gli enti delegati possono avvalersi, a seguito di apposita convenzione, dell'organismo pagatore.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento delle spese di costituzione e funzionamento dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4 e' stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002 nell'Unita' previsionale di base (UPB) n. 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura - Programmazione in materia di agricoltura, spese correnti) la somma di euro 1.000.000, in termini di competenza e di cassa, e nella stessa UPB n. 11011 del bilancio pluriennale 2002-2004 rispettivamente la somma di euro 2.300.000 per l'esercizio 2003, 2004 e successivi.
2. Alla copertura della spesa si provvede con quota parte delle assegnazioni rivenienti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,

agroalimentare, agroindustriale e forestale). Alla copertura finanziaria per l'anno 2002 si fa fronte con gli stanziamenti della UPB n. 11011.

3. Per il finanziamento delle spese per le collaborazioni di cui all'articolo 3 in relazione alla loro attivazione si provvede con le dotazioni finanziarie dell'UPB n. 12041 (Sviluppo dell'agricoltura - Servizi di sviluppo agricolo, spese correnti) del bilancio pluriennale 2002-2004.

4. I rapporti finanziari fra Regione Piemonte e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. L'avvio dell'attività dell'organismo pagatore è condizionato alla comunicazione, da parte dell'organismo di coordinamento nazionale, alla Commissione dell'Unione europea dell'avvenuto riconoscimento con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 ottobre 2000 (Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
